

Protocollo RC n. 15399/09

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE**

(SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 2009)

L'anno duemilanove, il giorno di mercoledì due del mese di dicembre, alle ore 14,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 CROPI UMBERTO.....	<i>Assessore</i>
2 CUTRUFO MAURO	<i>Vice Sindaco</i>	9 DE LILLO FABIO	“
3 ANTONIOZZI ALFREDO.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	“
4 BELVISO SVEVA	“	11 MARCHI SERGIO.....	“
5 BORDONI DAVIDE.....	“	12 MARSILIO LAURA.....	“
6 CAVALLARI ENRICO.....	“	13 LEO MAURIZIO.....	“
7 CORSINI MARCO	“		

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Belviso, Bordoni, Cavallari, Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera e Marchi.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 378**Determinazione dei contributi da erogare a famiglie e a singoli
affidatari di minori, ai sensi della deliberazione C.S. n. 54/2008.**

Premesso che al Comune, ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, spetta la competenza in materia di interventi socio assistenziali in favore dei minori;

Che la rete di interventi di protezione della minore età posti in essere dall'Amministrazione Comunale comprende azioni e attività su più livelli, determinati dalla complessità e dalla gravità delle condizioni di ciascun minore per il quale si rende necessario avviare il sostegno;

Che, nel campo degli interventi volti a tutelare minori i quali, per varie ragioni, non possono, anche temporaneamente, permanere nei nuclei familiari di origine, la L. n. 184/1983, come modificata con L. n. 149/2001, prevede l'istituto dell'affidamento familiare come la prima risposta nel caso in cui sia necessario allontanare il minore dalla propria famiglia;

Che sull'istituto dell'affidamento familiare il Comune di Roma ha operato e opera attraverso una serie di azioni con le quali è stata valorizzata la partecipazione offerta da privati cittadini, come previsto dalla legge nazionale, disponibili ad accogliere minori in difficoltà;

Valutato che l'istituto dell'affidamento familiare costituisce una risorsa fondamentale per assicurare ai minori in difficoltà, un adeguato ambiente di crescita e

maturazione nel caso si renda necessario per gli stessi, un periodo di allontanamento dal nucleo di origine;

Che, il Comune di Roma ha regolamentato l'istituto fin dal 1984 e, da ultimo, con la deliberazione del C.S. n. 54/2008, ha stabilito altresì le modalità progettuali, le professionalità e le procedure per dare applicazione all'istituto medesimo, a livello municipale e dipartimentale;

Considerato inoltre che, come disposto dalla legge, occorre sostenere l'attività di ciascuna famiglia o singola persona impegnata nell'accoglienza di un minore in affidamento, attraverso l'erogazione di un contributo da parte dell'Amministrazione Comunale;

Che la citata deliberazione del C.S. n. 54/2008 prevede all'art. 10, c. 3, che la Giunta determini l'entità del sostegno economico per gli affidi a tempo pieno e per quelli a tempo parziale, individuando le ipotesi eccezionali per le quali l'importo del contributo potrà essere incrementato fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma stabilita;

Che, si rende necessario quindi, determinare gli importi destinati al sostegno dell'affidamento di minori, tenendo conto che nella deliberazione della Giunta Comunale n. 4383/1997 il contributo ammontava a lire 623.700 per ciascun affidamento familiare ed era elevabile fino a lire 1.200.000 nei casi di minori affetti da gravi patologie sanitarie, accertate e certificate da parte del Servizio Sanitario Nazionale;

Che, al fine di determinare le nuove quote di contributi, il dirigente preposto all'Unità Organizzativa Minori e Famiglie ha costituito, con determinazione dirigenziale n. 1781 del 12 maggio 2009, un Gruppo di Lavoro incaricato di individuare e motivare le esigenze di adeguamento;

Che al Gruppo di Lavoro hanno partecipato tre assistenti sociali municipali e un istruttore amministrativo municipale – afferenti a quattro diversi Municipi – coordinati dal responsabile del Centro Comunale per l'affido “Pollicino”;

Che detto Gruppo di Lavoro ha analizzato, sia dati statistici riguardanti l'incremento del costo della vita determinatosi nell'arco di tempo trascorso dall'adozione della citata deliberazione Giunta Comunale n. 4383/1997, sia i dati qualitativi derivati dall'esperienza sull'affido e sulle caratteristiche della casistica attuale, la cui complessità si è progressivamente sviluppata in ragione della multiproblematicità delle condizioni di vita dei nuclei familiari;

Che si è tenuto conto, altresì, delle iniziative che, nel frattempo, la Regione Lazio ha promosso in favore dell'affidamento familiare di minori, incentivando la redazione di veri e propri “piani territoriali per l'affido” e potenziando le risorse economiche a disposizione degli Enti Locali impegnati nella realizzazione degli interventi;

Che, sulla base del documento conclusivo presentato dal Gruppo di Lavoro, il Dirigente della U.O. Minori e Famiglie del Dipartimento V ha redatto una apposita relazione – di cui al prot. n. 60989 del 23 ottobre 2009 – esibita in atti, riassumendo gli elementi analizzati e le proposte di contributo formulate, come di seguito riportato:

1. contributo ordinario per affido a tempo pieno, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio:
 - importo mensile pari a un massimale Euro 500,00 per gli affidi extrafamiliari o per i collocamenti extrafamiliari, a qualsiasi titolo disposti dai servizi sociali o dal Tribunale dei Minori;
 - importo mensile pari a un massimale di Euro 350,00 per gli affidi intrafamiliari o i collocamenti intrafamiliari, a qualsiasi titolo disposti dai servizi sociali o dal Tribunale dei Minori;

2. contributo integrativo per affido a tempo pieno per casi eccezionali, determinato nella misura mensile massima pari a Euro 250,00 sia nei casi di affido extrafamiliare, che nei casi di affido intrafamiliare, dietro presentazione di certificazione medica rilasciata dalla competente ASL in relazione alla condizione di disabilità del minore o in situazioni di conclamata patologia di carattere sanitario (a titolo esemplificativo: sieropositività o affezione da HIV, bisogni di cure costanti e continuate nel tempo, etc.);
3. contributo per affido a tempo parziale:
 - importo mensile massimo pari a Euro 160,00 frazionabile in relazione all'effettivo impegno settimanale richiesto all'affidatario (minimo due impegni a settimana) nei soli casi di affido extrafamiliare;
4. in relazione alle iniziative regionali a favore di famiglie e singoli affidatari di minori – di cui alla D.G.R. Lazio n. 501/2009 e precedenti – è prevista l'erogazione di un contributo straordinario a fronte di particolari esigenze e condizioni così definite:
 - a) per il sostenimento di spese scolastiche, con esclusione di iniziative di vacanza e/o gite;
 - b) per spese mediche parzialmente coperte o non coperte dal servizio sanitario nazionale;

In questi casi, si ritiene di dover prevedere l'erogazione, non continuativa e, dunque, con il carattere di una tantum annuale, di una ulteriore quota di contributo, fino ad un massimo di Euro 2.000,00, dietro presentazione della documentazione inerente le singole necessità e successiva attestazione delle spese effettivamente sostenute;

Infine, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Comunale per l'istituto dell'affidamento familiare dei minori, di cui alla più volte citata deliberazione del C.S. n. 54/2008, si sottolinea che la concessione dei contributi di cui trattasi, riguarda le famiglie o le persone singole cui è stato affidato o presso le quali è stato collocato un minore, a titolo temporaneo, con esclusione della casistica relativa a minori per i quali il procedimento giuridico di collocamento, implica l'eventuale finalità adottiva;

Gli importi dei contributi così determinati, dovranno essere aggiornati – con apposito provvedimento dirigenziale – ogni due anni, sulla base degli indici Istat di variazione del costo della vita;

Quanto disposto nel presente provvedimento resta condizionato dai limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio comunale;

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;

Vista la relazione prot. n. 60989 del 23 ottobre 2009 del Dirigente della U.O. Minori e Famiglie del Dipartimento V;

Considerato che in data 11 novembre 2009 il Dirigente della U.O. "Minori e Famiglie" del Dipartimento V, quale responsabile del Servizio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: S. Giulioli";

Che in data 13 novembre 2009 il Dirigente della 14^a U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L., (Decreto Legislativo n. 267/2000) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Dirigente

F.to: M.L. Santarelli”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi espressi in premessa,

DELIBERA

- di approvare, come previsto dalla deliberazione del C.S. n. 54/2008, le quote dei contributi da erogare a favore di famiglie e persone singole impegnate nell’affidamento familiare di minori seguiti dai servizi sociali del Comune di Roma, secondo i seguenti parametri:
 1. contributo ordinario per affido a tempo pieno, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio:
 - importo mensile pari a un massimale Euro 500,00 per gli affidi extrafamiliari o per i collocamenti extrafamiliari, a qualsiasi titolo disposti dai servizi sociali o dal Tribunale dei Minori;
 - importo mensile pari a un massimale di Euro 350,00 per gli affidi intrafamiliari o i collocamenti intrafamiliari, a qualsiasi titolo disposti dai servizi sociali o dal Tribunale dei Minori;
 2. contributo integrativo per affido a tempo pieno per casi eccezionali, determinato nella misura mensile massima pari a Euro 250,00 sia nei casi di affido extrafamiliare, che nei casi di affido intrafamiliare, dietro presentazione di certificazione medica rilasciata dalla competente ASL in relazione alla condizione di disabilità del minore o in situazioni di conclamata patologia di carattere sanitario (a titolo esemplificativo: sieropositività o infezione da HIV, bisogni di cure costanti e continuate nel tempo, etc.);
 3. contributo per affido a tempo parziale:
 - importo mensile massimo pari a Euro 160,00 frazionabile in relazione all’effettivo impegno settimanale richiesto all’affidatario (minimo due impegni a settimana) nei soli casi di affido extrafamiliare;
 4. in relazione alle iniziative regionali a favore di famiglie e singoli affidatari di minori – di cui alla D.G.R. Lazio n. 501/2009 e precedenti – è prevista l’erogazione di un contributo straordinario a fronte di particolari esigenze e condizioni così definite:
 - a) per il sostenimento di spese scolastiche, con esclusione di iniziative di vacanza e/o gite;
 - b) per spese mediche parzialmente coperte o non coperte dal servizio sanitario nazionale.

In questi casi, si ritiene di dover prevedere l'erogazione, non continuativa e, dunque, con il carattere di una tantum annuale, di una ulteriore quota di contributo, fino ad un massimo di Euro 2.000,00, dietro presentazione della documentazione inerente le singole necessità e successiva attestazione delle spese effettivamente sostenute.

Si sottolinea, inoltre, che la concessione dei contributi di cui trattasi, riguarda le famiglie o le persone singole cui è stato affidato o presso le quali è stato collocato un minore, a titolo temporaneo, con esclusione della casistica relativa a minori per i quali il procedimento giuridico di collocamento, implica l'eventuale finalità adottiva.

Gli importi dei contributi così determinati, dovranno essere aggiornati – con apposito provvedimento dirigenziale – ogni due anni, sulla base degli indici Istat di variazione del costo della vita.

Resta inteso che, l'erogazione delle somme così determinate, è subordinata alle effettive disponibilità finanziarie previste nel bilancio comunale.

- Di disporre che la presente deliberazione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010 e che, dalla medesima data, si intende revocata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4383/1997.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. Alemanno – M. Cutrufo

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
2 dicembre 2009.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....